



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



ORDINE
degli INGEGNERI
della provincia di TRENTO

19 DICEMBRE 2024 ORE 17.45
ITAS FORUM

VIA ADALBERTO LIBERA, 13 - TRENTO

ASSEMBLEA GENERALE

Approfondimento sul Correttivo al Codice dei contratti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**




Relatore

Ing. Domenico Condelli

Consigliere del CNI e della Fondazione

Delegato SIA ed Osservatorio Bandi





ALLEGATO I.13

Determinazione dei parametri per la progettazione

(Articolo 41, comma 15)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice.
2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

**Articolo 2.**

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:
 - a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
 - b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05.

**Articolo 2.**

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia *Building Information Modeling* (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

**Articolo 2.**

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia *Building Information Modeling* (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.



TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02
	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03
	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05
	Relazione geotecnica	QbI.06
	Relazione idrologica	QbI.07
	Relazione idraulica	QbI.08
	Relazione sismica e sulle strutture	QbI.09
	Relazione archeologica	QbI.10
	Relazione geologica	QbI.11
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12
	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13
	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	QbI.14



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



ALLEGATO I.13

Progetto di fattibilità tecnico-economica	Prime indicazioni di progettazione antincendio	QbI.15
	Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza	QbI.16
	Studi di prefattibilità ambientale	QbI.17
	Piano di monitoraggio ambientale	QbI.18
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	QbI.19
	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	QbI.20
	Prime indicazioni piano di manutenzione con $Q=0,010$	QbI.21
	Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	QbII.01
	Rilievi dei manufatti	QbII.02
	Disciplinare descrittivo e prestazionale	QbII.03
	Piano particolare d'esproprio	QbII.04
	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico	QbII.05
	Studio di inserimento urbanistico	QbII.06
	Rilievi planoaltimetrici	QbII.07
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	QbII.08
	Relazione geotecnica	QbII.09
	Relazione idrologica	QbII.10
	Relazione idraulica	QbII.11
	Relazione sismica e sulle strutture	QbII.12
	Relazione geologica	QbII.13
	Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti	QbII.14
	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	QbII.15
Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali	QbII.16	
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbII.17	
Elaborati di progettazione antincendio	QbII.18	
Relazione paesaggistica	QbII.19	
Elaborati e relazioni per requisiti acustici	QbII.20	
Relazione energetica	QbII.21	
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	QbII.22	



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



ALLEGATO I.13


	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	QbII.23
	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale	QbII.24
	Piano di monitoraggio ambientale	QbII.25
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	QbII.26
	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	QbII.27
Progettazione esecutiva	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01
	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02
	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	QbIII.03
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04
	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbIII.06
	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	QbIII.08
	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	QbIII.09
	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d'appalto	QbIII.10
	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	QbIII.11



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (SIA)



Ipotesi 1: Progettazione esecutiva e successivo appalto



Ipotesi 2: Appalto integrato



Nota di lettura

- 1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
- 2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

- 1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:

3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.

- 1) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con $Q=0,010$, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.
- 2) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).

Legge 21 aprile 2023 n.49 sull'equo compenso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio ed è in vigore dal 20 maggio 2023

Essa elegge ad **interesse di rilevanza pubblica, la tutela della posizione contrattuale (dunque privatistica) del professionista** e rappresenta una risposta alle pressanti istanze di tutela di un settore che, per quanto nevralgico per l'economia del paese, soffre da decenni una crisi legata a mutamenti radicali del sistema sociale ed economico.

Il presupposto della legge è **la tutela del professionista come lavoratore** (ai sensi dell'art. 35, comma 1 della Costituzione, che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme), in conseguenza della presa d'atto che il professionista intellettuale è diventato parte "debole" del rapporto contrattuale

Ai sensi della l. n. 49/2023 il **compenso è equo se**, rispettivamente:

proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;

conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del **decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1, comma 2 L. n. 49/2023)

D.M. 17 giugno 2016 «decreto parametri»

Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

**RIGUARDA PERTANTO TUTTE LE PRESTAZIONI COMPRESSE NEL DECRETO
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, SICUREZZA**

Art. 2 del D.lgs 49 del 2023 «equo compenso»

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione.

SI APPLICA A TUTTI I BANDI, DI QUALSIASI IMPORTO, ANCHE SOPRA LE SOGLIE COMUNITARIE. LA PREVISIONE DEVE ESSERE FATTA DALLA STAZIONE APPALTANTE NELLA FASE DI DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Art. 5 del D.lgs 49 del 2023 «Disciplina dell'equo compenso »

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

CNI, circolare 53/2023

Nuovo codice deontologico

Giugno 2023



L'aggiornamento si è reso necessario sia per allineare il Codice deontologico alle prescrizioni della recente legge sull'equo compenso - che ha introdotto nuove fattispecie sanzionatorie a carico dei professionisti, a cura degli Ordini professionali ...

È opportuno in ogni caso rilevare che già la precedente versione del Codice deontologico sanzionava la "pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere", ma adesso le nuove regole - che contengono una puntuale definizione di "compenso equo" - consentono di precisare e meglio delineare la condotta da osservare da parte dei professionisti Ingegneri e, di conseguenza, i margini di intervento dei Consigli di disciplina territoriali, per mezzo dei Collegi di disciplina.

Spetterà ora a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale provvedere a recepire il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale, mediante una autonoma e formale delibera di Consiglio.

L'all. I.13 individua quindi: *“le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016”.*

L'entrata in vigore rispettivamente del D.lgs. n. 36/2023 e della L. n. 49/2023, a distanza di poco tempo l'uno dall'altra, impone di esaminarne i rapporti fra le stesse.

Alla luce della rilevata portata generale della L. n. 49, nonché del tenore delle norme richiamate, deve ragionevolmente concludersi che anche alla materia del codice dei contratti pubblici **si applicano le disposizioni della L. n. 49/2023 in materia di equo compenso e non solamente i suoi principi.**

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del **principio dell'equo compenso**.

SOLUZIONE SICURAMENTE VALIDA

- 1) Affidamento diretto senza ribasso
- 2) Procedura negoziata o aperta su offerta economicamente più vantaggiosa senza applicazione di ribasso

Difatti l'art. 108 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che (ricalcando peraltro una previsione del codice precedente): ***“L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”***.

È dunque possibile l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei soli elementi qualitativi dell'offerta.

SOLUZIONE ALTERNATIVA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Art. 1. Oggetto e finalità

2. Il corrispettivo è costituito dal **compenso** e dalle **spese ed oneri accessori** di cui ai successivi articoli.

SOLUZIONE ALTERNATIVA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Art. 1. Oggetto e finalità

2. Il corrispettivo è costituito dal **compenso** e dalle **spese ed oneri accessori** di cui ai successivi articoli.

COMPENSO IMMODIFICABILE

SOLUZIONE ALTERNATIVA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato **in misura non superiore al 25 per cento** del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura **non superiore al 10 per cento** del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

SOLUZIONE ALTERNATIVA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016

IPOTESI A)

Amministrazione ribassa le spese (pertanto le stima in maniera definitiva)

Difficile attuazione del ribasso

IPOTESI B)

Amministrazione pone le aliquote delle spese nella loro complessità

Possibilità di ribasso sulle spese?

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Infine, vista l'entrata in vigore della legge n.49 del 21 aprile 2023 – c.d. “equo compenso” è opportuno che le previsioni normative siano inserite nella pubblicazione del bando n.1/2023. Difatti la corresponsione degli oneri derivanti dalle attività professionali all'equo compenso è prevista all'art.1 della Legge stessa quale conformità a:

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Inoltre, appare chiara l'applicazione prevista nei confronti della pubblica amministrazione, quale previsione esplicita del comma 2) dell'art.2, e la nullità dei ribassi sulle prestazioni professionali prevista dal comma 1) dell'art.3 della Legge, che qui si riporta:

Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

In conclusione, vista la successiva pubblicazione della Legge n.49 del 21 aprile 2023 è opportuno inserire all'interno del bando n.1/2023 le previsioni normative previste.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Spett.le ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

c.a. del Segretario Generale
Ing. Filippo Romano
f.romano@anticorruzione.it

Oggetto: Bando tipo n.1/2023 - Schema di disciplinare di gara

**La disciplina dell'equo compenso
e gli affidamenti dei servizi di ingegneria
e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023**

(c.r. 611)



Circ. CNI n. 76/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: La disciplina dell'equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e
architettura secondo il D.Lgs. 36/2023 – Nota del Centro Studi CNI

8.4 Conclusioni

In conclusione è possibile sinteticamente sostenere che:

- 1) il principio dell'equo compenso interseca la disciplina della determinazione del compenso professionale nelle procedure di affidamento delle prestazioni aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura, statuendone la natura di diritto incompressibile;
- 2) **il compenso**, quale componente del corrispettivo posto a base d'asta, **non è ribassabile precludendo il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso**; il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoria per le gare d'importo pari o superiore a 140mila Euro) dovrà essere applicato ai sensi del comma 5 dell'art. 108 **ossia sulla base di soli criteri qualitativi ed a prezzo fisso**;
- 3) è astrattamente ammissibile la ribassabilità della componente del corrispettivo individuata dalle "spese" che l'art. 5 del DM 17/06/2016 determina forfettariamente; in questo caso, ove ammessa, l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrà avvenire sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, **con un ribasso praticabile sul solo importo previsto per le spese**;
- 4) il ribasso sulle spese preventivate (che determina il corrispettivo da porre a base d'asta) non può e non deve intaccare l'equità del compenso, a pena di nullità della clausola ai sensi della L. n. 49/2023. Qualora, dunque, la stima delle spese operata dalla Stazione appaltante ovvero l'offerta in ribasso presentata dal candidato sia tale da non coprire il costo delle spese effettivamente da sostenere (anche se inferiore a quelle forfettariamente determinate) l'offerta dovrà ritenersi inammissibile;
- 5) alla luce del principio dell'equo compenso (nonché dei principi del risultato, della fiducia e della concorrenza) **la Stazione appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese** al fine di escluderne l'incidenza negativa sull'equità del compenso.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/23

Circ. n. 93/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Disciplina dell'equo compenso e affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
– **Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343** – divieto di fissazione di corrispettivi inferiori
a quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali (DM 17 giugno 2016) –
importanti principi in tema di remunerazione dei servizi professionali - informativa

“dal complesso delle disposizioni citate si desume che **le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”**, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. **Le tariffe ministeriali**, secondo la novella normativa, **assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso” con competizione limitata alla componente qualitativa.”.**

La stessa Autorità Anticorruzione afferma che **trattasi di “una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016”** (in allegato).



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



U-DC/23

Circ. CNI n. 98/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e delle
Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Nuovo Codice dei contratti pubblici – **procedure di affidamento diretto ai sensi degli articoli 17 e 50 del decreto legislativo 31/03/2023 n.36** – conseguenze in materia di equo compenso - informativa

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'[articolo 108, comma 2](#).

Esclude la lettera b

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

La previsione si pone in linea di continuità con quanto previsto dal primo decreto semplificazioni (DL 76/2020 conv. in L. n. 120/2020) che in materia di affidamento diretto veniva a richiedere il possesso da parte dell'affidatario di *“pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”* con la differenza che, rispetto a quest'ultima previsione, le esperienze richieste devono essere “idonee” e non più “analoghe”.

La relazione al codice si sofferma espressamente sulla modifica motivandola nel senso che essa *“...attiene alla scelta di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.”*

Ove si proceda con affidamento diretto è dunque richiesto esclusivamente che l'operatore risulti in possesso di esperienza idonea.

CONCLUSIONE CIRCOLARE 98

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha chiarito la natura giuridica del c.d. **“affidamento diretto”**, definito (dall'**art.3, comma 1, lettera d)**, dell'**Allegato I.1** del citato decreto legislativo) come: *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;”*.

Da tale definizione emerge l'esplicita e piena esclusione dell'inquadramento dell'affidamento diretto fra le *“procedure di gara”*, nonché la centralità della *“discrezionalità”* della stazione appaltante nella scelta dell'operatore economico aggiudicatario (nonché futuro contraente).

Se ne rinviene una puntuale conferma nella previsione di cui all'art. 50, comma 4, del d.lgs. n.36/2023, ai sensi del quale: *“Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2”*.

CONCLUSIONE CIRCOLARE 98

In conclusione - nei casi di ricorso all'affidamento diretto di servizi di ingegneria ed architettura - l'assenza di una procedura concorrenziale e la necessaria prevalenza del principio dell'equo compenso, ad opinione del Consiglio Nazionale, porta a ritenere "non utilizzabile" un criterio di "individuazione" dell'affidatario incentrato sul solo "prezzo" della prestazione e questo non solo per l'affievolimento (rispetto alle gare propriamente intese) delle esigenze concorrenziali, ma anche (e in particolare) per la fisiologica incapacità di efficacemente selezionare, e dunque per la pratica inutilità, di una procedura incentrata esclusivamente sul parametro economico.

U-DC/23

Circ. n. 105/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/ Consulte Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Atto del Presidente ANAC del 25 ottobre 2023 (fasc. n.4146/2023) – corrispettivi dei servizi di ingegneria e di architettura - criteri di calcolo del compenso ai sensi del DM 17 giugno 2016 – considerazioni in tema di legittimità della riduzione dell'importo a base di gara – omissione di un livello di progettazione – ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista – impossibilità di considerare il riassorbimento della remunerazione delle prestazioni della progettazione esecutiva – equità della remunerazione – la scelta dell'amministrazione di accorpare i livelli di progettazione non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista – osservazioni**



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Bando tipo n. 2/2023

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare tipo si applica alle procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato.

Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la legge 21 aprile 2023, n. 49 e il decreto ministeriale 17 giugno 2016, così come integrato dall'Allegato I.13 del Codice.

Lo schema di disciplinare di gara acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali

Fermo restando il divieto di sottoporre a ribasso il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali, si potrebbe mantenere ferma la possibilità di effettuare una gara con valutazione dell'offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente, limitata alle spese generali. Con riferimento a tale possibilità, si evidenzia che consentendo il ribasso su una quota di tali spese, potrebbe verificarsi che i concorrenti più strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, attestandosi tutti su una quota fissa. In sostanza, ci sarebbe il rischio di attivare, anche in questo caso, ad una gara a prezzo fisso. Inoltre, si verificherebbe l'aspetto negativo che i professionisti singoli o le società di piccole dimensioni potrebbero essere costretti ad offrire un ribasso inferiore, non riuscendo ad abbattere nella stessa misura i costi. Quindi, sostanzialmente, la competizione verrà svolta sulle dimensioni dell'operatore economico o sulla capacità organizzativa e non sulla qualità del servizio.

Si chiede agli Stakeholder se, a loro avviso, fermo restando l'inderogabilità dei parametri tabellari, sia possibile ipotizzare un ribasso sulla quotazione delle prestazioni relative alle "altre attività". L'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale prevede che per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00). L'allegato I.13 stabilisce che per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016. In particolare, si chiede se, con riferimento a tali prestazioni il concorrente possa indicare un prezzo inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, sia per effetto dell'offerta di un prezzo migliore nell'ambito del range individuato dalla norma, sia prevedendo una migliore organizzazione del lavoro, cui consegue un impegno orario inferiore. Si chiede quindi di indicare se detta possibilità sia percorribile e se la previsione sia utile e opportuna, anche nell'ottica di favorire la massima partecipazione e l'economia degli affidamenti.

In attesa dell'esito della consultazione, nel presente schema di bando tipo è stata riportata l'opzione n. 2



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



*presso il
Ministero della Giustizia*

Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Palazzo Sciarra,
Via Marco Minghetti, 10
00186 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

c.a. Dott.ssa Alessia Labbadia
Ufficio Regolazione
Contratti Pubblici
a.labbadia@anticorruzione.it

OGGETTO: **Bando tipo n. 2/2023**

Si apprezza poi la scelta dell'ANAC di prediligere, in prima istanza, l'opzione 2, sulla quale converge anche l'orientamento dello scrivente Consiglio

Quanto sopra rileva anche ai fini della corretta lettura dei principi affermati dalla richiamata **sentenza C- 438/2022 del 25/01/2024 della Corte di Giustizia UE**. Nel caso di equo compenso, come evidenziato, non si pone alcun rapporto con l'art. 101 TFUE in quanto che opera in un ambito distinto sul piano concettuale e sostanziale. D'altra parte, dalla lettura della medesima sentenza della corte euro unitaria emerge che oggetto di disamina è la fattispecie nella quale una organizzazione di operatori economici (qual è appunto l'associazione degli avvocati in Bulgaria) determina autonomamente e senza alcuna forma di controllo i prezzi di un determinato servizio professionale.

La Corte di Giustizia in sostanza ha ritenuto illegittima la determinazione orizzontale dei prezzi, in quanto determina un grado sufficiente di dannosità nei confronti della concorrenza, a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo. Tuttavia, la "determinazione orizzontale" dei corrispettivi è evidentemente estranea (proprio in quanto orizzontale, ossia decisa in via autonoma dagli operatori economici interessati dal mercato di riferimento) alle esigenze pubblicistiche di tutela della "dignità del lavoro professionale" nel mercato alla soddisfazione delle quali è preordinata la tutela dell'equo compenso.

Difatti **in Italia** i corrispettivi equi sono adottati con decreto ministeriale (e non direttamente dagli ordini, i quali peraltro rivestono natura pubblicistica e non privatistica) e peraltro essi riguardano i soli operatori “forti” del mercato; sicché non sono estensibili le stesse conclusioni di cui alla citata sentenza.

Peraltro, a titolo di completezza e rispetto al diverso tema dei “minimi tariffari” va ricordato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha spesso affermato la legittimità delle tariffe minime se e nella misura in cui esse rispondano a motivi di interesse pubblico quali la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi. In particolare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sezione IV), 4 luglio 2019, caso C- 377/17, ha chiarito che le tariffe minime e massime in materia di prestazioni di progettazione fornite da architetti e ingegneri, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123 se soddisfano le seguenti condizioni: non essere discriminatorie, essere necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale.

Parere ANAC n.101/2024

«L'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull'equo compenso stabilita dal nuovo Codice Appalti e le procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura - scrive Anac - impedisce che possa operare il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale».

Anac si limita a dire che non è possibile, in questo caso specifico, attivare il meccanismo di eterointegrazione del bando di gara.

Publicato il 03/04/2024



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

**N. 00632/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2023 REG.RIC.**



2. Nel merito.

Il Collegio ritiene di doversi, in primo luogo, soffermare sull'esame della legge n. 49/2023, per quanto in questa sede di interesse.

Come è noto, con l'approvazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata sulla G.U. 5 maggio 2023, n. 104 (ed entrata in vigore in data 20 maggio 2023), il legislatore ha riscritto le regole in materia di compenso equo per le prestazioni professionali con l'intento di incrementare le tutele per quest'ultime, garantendo la percezione, da parte dei professionisti, di un corrispettivo equo per la prestazione intellettuale eseguita anche nell'ambito di quei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di "contraenti deboli".



Più nel dettaglio, la novella normativa, che trova applicazione in favore di tutti i professionisti, a prescindere dalla loro iscrizione ad un ordine o collegio, ha previsto (art. 1) che per compenso equo deve intendersi la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;**
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.



Il successivo articolo 2, inoltre, ha specificato che la legge in esame trova applicazione ai rapporti professionali fondati sulla prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., regolamentati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali prestate a favore di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie, imprese che, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori ovvero hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e, infine, per le prestazioni rese in favore della Pubblica Amministrazione.

Lo scopo della normativa in esame, come visto, è quello di tutelare i professionisti nell'ambito dei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di "contraenti deboli" ed emerge ulteriormente dalla previsione per la quale gli stessi ordini e i collegi professionali sono chiamati ad adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso.

2.1. Ebbene, è opinione di questo Collegio che **non vi sia alcuna antinomia** in concreto tra la legge n. 49/2023 e la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in oggetto).

Si deve ricordare, in via generale, che un'antinomia può configurarsi "in concreto" allorché – in sede di applicazione – due norme connettono conseguenze giuridiche incompatibili ad una medesima fattispecie concreta. Ciò accade ogniqualvolta quest'ultima sia contemporaneamente sussumibile in due ipotesi normative diverse, l'applicazione delle quali, comporti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico, conseguenze giuridiche incompatibili tra loro.

In tale ipotesi, l'interprete è chiamato ad effettuare una interpretazione letterale, teleologica e adeguatrice delle norme in apparente contrasto, al fine di determinarne il significato che è loro proprio, coordinandole anche in un più ampio sistema di norme, rappresentato dall'ordinamento giuridico.

Nell'ipotesi in esame, l'interpretazione letterale e teleologica della legge n. 49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici.



Il Collegio ritiene, poi, che sia comunque applicabile, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 49/2023, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo.

Infatti, mediante l'interpretazione coordinata delle norme in materia di equo compenso e del codice dei contratti pubblici (nel caso in esame, del d.lgs. n. 50/2016, ma il ragionamento è analogo anche con riguardo al d.lgs. n. 36/2023) si può affermare che il compenso del professionista sia soltanto una delle componenti del "prezzo" determinato dall'Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle "spese ed oneri accessori".



Ne deriva che il compenso determinato dall'Amministrazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 deve ritenersi non ribassabile dall'operatore economico, trattandosi di "equo compenso" il cui ribasso si risolverebbe, essenzialmente, in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da una nullità di protezione e contrastante con una norma imperativa.

Nondimeno, trattandosi di una delle plurime componenti del complessivo "prezzo" quantificato dall'Amministrazione, l'operatività del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, è fatta salva in ragione della libertà, per l'operatore economico, di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori.



Nel caso di specie, l'imperatività della normativa in esame è associata non solo, come detto, alla previsione testuale della nullità, ma anche al fatto che lo scopo del provvedimento è quello di assicurare al professionista un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, sia in sostanziale attuazione dell'art. 36 Cost., sia per rafforzare la tutela dei professionisti nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, ovvero, per quanto in questa sede di interesse, con la P.a..

A tale riguardo, con particolare riguardo alle procedure di evidenza pubblica, è chiaro come non possono non venire in preminente rilievo anche i principi di imparzialità e buon andamento della P.a.: sarebbe irragionevolmente discriminatorio se i limiti imposti dalla normativa in esame non fossero rispettati, in modo particolarmente cogente, proprio dalla P.a. nell'ambito delle gare, laddove vengono in gioco anche interessi generali ulteriori correlati alla tutela della concorrenza e della par condicio dei concorrenti in gara.



Né possono deporre in senso contrario i principi di certezza del diritto o di legittimo affidamento, come valorizzato in un caso analogo dalla delibera Anac n. 101/2024. Su tale aspetto, il Collegio si limita ad osservare, trattandosi di delibera che è stata oggetto di ampia discussione orale tra le parti, che sono proprio i principi da ultimo indicati a determinare la necessaria integrazione della disciplina di gara nel caso concreto, posto che la legge n. 49/2023 ha stabilito delle norme di carattere imperativo in merito a profili che sono estranei alla libera determinazione delle Amministrazioni aggiudicatrici. Ne deriva che soltanto tramite il meccanismo di integrazione finora descritto può essere tutelato l'affidamento degli operatori economici sul legittimo esercizio dell'azione amministrativa nel caso concreto.



Ne deriva, pertanto, che deve essere affermata la piena compatibilità tra la legge n. 49/2023, da applicare come finora esposto alla fattispecie sottoposta a questo Collegio, e gli artt. 49, 56, 101 TFUE e gli artt. 3, 41, 81, 117 Cost.

Da quanto esposto, deriva che l'aggiudicazione e gli atti di gara impugnati sono illegittimi, nei limiti sopraindicati, nella parte in cui la Stazione appaltante, in ragione della proposizione di una offerta economica formulata in violazione della legge n. 49/2023, non ha escluso dalla procedura il raggruppamento controinteressato e ha aggiudicato allo stesso l'appalto in oggetto.



La sentenza n. 632/2024: la Ratio della L. n. 49/2023 e la sua compatibilità con la disciplina in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 36/2023)

La linea interpretativa del Consiglio Nazionale Ingegneri in materia di equo compenso di cui alla L. n. 49 del 21/04/2023 ha trovato recente ed autorevole conferma nella sentenza n. 634/2024 del TAR Veneto.

Equo compenso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Tutto ciò senza sacrificare il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del rapporto qualità/prezzo.

Il criterio è espressamente ritenuto applicabile anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 49/2023 in ragione del fatto che, nel caso specifico, il "prezzo" di cui al citato criterio di aggiudicazione è costituito non solo dal "compenso" del professionista (che ne rappresenta *"soltanto una delle componenti"*), ma anche dalle "spese ed oneri accessori" ai sensi di quanto prescritto dal DM del 17/06/2016 ma anche dal DM 140/2012.



L'eterointegrazione della disciplina di gara in contrasto con i principi di cui alla L. n. 49/2023.

Vista da una diversa prospettiva la legge di gara, ove nulla preveda a riguardo, va necessariamente letta in coerenza con le prescrizioni del vigente ordinamento giuridico il che equivale a riconoscere la possibilità di una sua naturale “eterointegrazione” con questi ultimi. Principio che il TAR richiama espressamente sostenendo che la disciplina dell’equo compenso è sottratta *“alla disponibilità della stazione appaltante”* ed in quanto tale la disciplina di gara *“deve ritenersi integrata dalle norme imperative previste dalla legge n. 49/2023”*.



La compatibilità con la normativa europea e costituzionale della L. n. 49/2023.

Il TAR si premura altresì di verificare ed affermare la compatibilità della L. n. 49/2023 con la normativa europea e con la Costituzione.


È riconosciuta la compatibilità della l. n. 49/2023 anche con i principi della libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi.

Presidente

Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici
Capo Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Ministro dell'Economia e delle Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



GIUSEPPE BUSIA
ANAC
PRESIDENTE
19.04.2024 16:16:36 UTC

Oggetto

Problematiche applicative del nuovo codice dei contratti pubblici in materia di servizi di ingegneria e architettura.

Tanto rappresentato, si ritiene necessario, in conclusione, richiamare nuovamente l'attenzione sulla massima urgenza che riveste l'esame delle questioni illustrate al fine di risolvere rilevanti dubbi interpretativi, nel primario interesse delle stazioni appaltanti e degli operatori del mercato, ribadendosi, al riguardo, la massima disponibilità dell'Autorità ad offrire la propria collaborazione.

Publicato il 30/04/2024

N. 08580/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

Equo compenso - sentenza n. 8580 del 30/04/2024 del TAR Lazio Roma – Sez. V-Ter

La sentenza n. 8580/2024: la Ratio della L. n. 49/2023 e la sua compatibilità con la disciplina in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

Il Tar Lazio – Roma con la sentenza 8580/2024 del 30/04/2024, aderendo all’orientamento avviato dal TAR Veneto con la Sentenza n. 634/2024, ribadisce la piena compatibilità e conseguenziale applicabilità al settore dei contratti pubblici della disciplina dell’equo compenso di cui alla L. n. 49 del 21/04/2023, confermando la correttezza della tesi propugnata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Equo compenso - sentenza n. 8580 del 30/04/2024 del TAR Lazio Roma – Sez. V-Ter

La compatibilità con la normativa europea della L. n. 49/2023.

Il TAR Lazio ribadisce anche la piena compatibilità della L. n. 49/2023 con la normativa europea sostenendo che *“non vi sia contrasto tra le disposizioni appena illustrate e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità (art. 101 TFUE e 15 direttiva 2006/123/CE)”*.

Equo compenso - sentenza n. 8580 del 30/04/2024 del TAR Lazio Roma – Sez. V-Ter

La compatibilità fra la L. n. 49/2023 ed il D.lgs. n. 36/2023 alla luce dell'interpretazione letterale.

In ogni caso, precisa il TAR, la prospettata incompatibilità fra equo compenso e disciplina dei contratti pubblici è chiaramente smentita dal dato testuale (par. 3.4.2 della sentenza) in quanto: da un lato la L. n. 49/2023 prevede espressamente la sua applicabilità alla pubblica amministrazione e dall'altro l'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 richiama l'applicabilità dell'equo compenso ai prestatori d'opera intellettuale con esplicita esclusione della gratuità della prestazione resa. Non è dunque riscontrabile alcuna antinomia fra i due testi né è necessaria una integrazione e/o modifica dell'attuale quadro normativo.

Equo compenso - sentenza n. 8580 del 30/04/2024 del TAR Lazio Roma – Sez. V-Ter

Equo compenso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il TAR ritiene pienamente legittimo anche il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso limitato alla sola componente "spese".

**La disciplina dell'equo compenso e gli affidamenti
dei servizi di ingegneria e architettura
secondo il D.Lgs. 36/2023**

**Analisi della giurisprudenza più recente
(sentenze n. 1494/2024 del TAR Salerno e n. 483/2024
del TAR Calabria; TAR Bolzano sentenze n. 230 e 231/2024
e TAR Sicilia-Catania n. 3319/2024)**

La Sezione staccata di Salerno del TAR Campania, pur escludendo l'eterointegrazione della legge di gara da parte delle disposizioni di cui alla L. n. 49/2023, conferma pienamente la legittimità della non aggiudicazione della commessa ad un operatore economico la cui offerta presentava uno scostamento (ingiustificato) rispetto ai parametri tabellari di riferimento di cui al DM del 2016. Difatti, precisa il TAR nella sentenza citata: *“è soltanto all'esito di quest'ultimo subprocedimento che si rende compiutamente e concretamente apprezzabile, entro il contesto complessivo dell'offerta economica scrutinata, la voce corrispondente alle remunerazioni spettanti ai professionisti incaricati dall'impresa concorrente, la cui esatta entità andrà, in tale appropriata sede, rapportata ai parametri tabellari vigenti”*.

Quest'ultima ricostruzione (che colloca alla fase della verifica di anomalia delle offerta, il momento della verifica della corretta applicazione dei parametri tabellari di cui al Decreto Ministeriale), muove dal presupposto dell'autonomia delle due discipline (equo compenso e contratti pubblici), escludendo che le disposizioni in materia di equo compenso di cui alla L. n. 49/2023 possano etero-integrare la legge di gara e comportare la nullità delle clausole ivi riportate, anche qualora esse siano in contrasto con la prima (secondo lo schema della nullità relativa di cui alla Sentenza 16 ottobre 2020, n. 22 dell'Adunanza Plenaria).

Publicato il 17/12/2024

**N. 00194/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

LE MODIFICHE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36»

Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell'art. 1, comma 4, settimo periodo, della legge delega n. 78 del 2022.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice – prevedeva di apportare *“le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune”*, mediante decreto legislativo, previa sottoposizione all'esame della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

3.1. Equo compenso

Un primo ambito tematico oggetto di intervento è relativo alla disciplina del c.d. **equo compenso**.

In argomento, infatti, sono emersi, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2023 n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, orientamenti dottrinali e giurisprudenziali divergenti in ordine all'applicabilità al settore dei contratti pubblici della normativa introdotta ex novo dalla precitata legge. Il presente testo normativo, pertanto, ha rappresentato l'occasione per poter chiarire, in via legislativa, i rispettivi ambiti applicativi alla luce dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del medesimo codice.

Nell'ambito del dibattito giurisprudenziale formatosi *in subiecta materia*, si richiamano, in particolare, i primi interventi giurisprudenziali intervenuti, ossia le sentenze del TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 e TAR Lazio, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580, che hanno sostenuto l'applicabilità della legge sull'equo compenso al settore contratti pubblici, cui hanno fatto da “contro

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

altare” i pronunciamenti del TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494 e TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483, che hanno invece affermato, l’incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell’applicazione delle regole dell’equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.

A fondamento della prima tesi, i giudici amministrativi di primo grado hanno valorizzato, anzitutto, la previsione contenuta nell’articolo 8, comma 2, del Codice, laddove, oltre a sancirsi il divieto, salvo casi eccezionali, di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, è stato imposto, in via generale, alla pubblica amministrazione di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

In particolare, infatti, secondo questa tesi, l’impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del rapporto qualità/prezzo nel settore dell’evidenza pubblica, non precluderebbe l’applicabilità della legge n. 49 del 2023, in quanto le gare per servizi di architettura o di ingegneria dovrebbero essere strutturate e aggiudicate sulla base di un “prezzo fisso” non ribassabile, individuato dalla pubblica amministrazione come corrispettivo posto a base di gara, con competizione limitata alla sola componente tecnica dell’offerta.

In tale ottica, il compenso del professionista costituirebbe soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato dall’Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle “spese ed oneri accessori”.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In base alla tesi opposta, si ritiene invece possibile la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, in quanto la loro congruità rimarrebbe, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica dell'anomalia dell'offerta, con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione.

In tale ottica, la verifica di anomalia delle offerte sarebbe finalizzata ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi.

Tenuto conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali, **si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull'applicabilità del principio dell'equo compenso, inteso, appunto, come compenso "equo" e non "minimo"**, inevitabilmente correlato, tuttavia, all'operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell'affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie.

In risposta a tale necessario bilanciamento, le modifiche proposte all'articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo "a prezzo fisso", come tale non ribassabile in sede di gara; dall'altro, che rispetto al restante 35 per cento, l'elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l'impatto di tali ribassi sull'aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ottica di intervento sopra evidenziata, pertanto, la soluzione sopra sinteticamente descritta garantisce pertanto il principio dell'equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine, in ogni caso, di valorizzare nell'affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio.

LE MODIFICHE – EQUO COMPENSO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36»

ART. 9

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

ART. 73

(Modifiche all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

ART.41

«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), **comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili**. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui **all'articolo 2-bis dell'allegato I.13** e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il **limite del 30** per cento.

** 108, comma 2, lettera b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;*

ART.41

15-*quater*. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati **secondo le modalità dell'allegato I.13** possono essere ridotti in percentuale **non superiore al 20 per cento**.».

**Articolo 50, comma 1, lettera b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Allegato I.13

“Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici

1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PEi = (Ri/Rmed)^{\alpha} * X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PEi = X$$

ove:

- PEi = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- Ri = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- $Rmed$ = media ribassi offerti;
- α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.


SERIE DI RIBASSI NUMERO 1

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	100,00%	75,00%	€ -	30,000
Offerta 2	95,00%		€ 10.500,00	30,000
Offerta 3	90,00%		€ 21.000,00	30,000
Offerta 4	85,00%		€ 31.500,00	30,000
Offerta 5	80,00%		€ 42.000,00	30,000
Offerta 6	75,00%		€ 52.500,00	30,000
Offerta 7	70,00%		€ 63.000,00	29,385
Offerta 8	65,00%		€ 73.500,00	28,739
Offerta 9	60,00%		€ 84.000,00	28,057
Offerta10	30,00%		€ 147.000,00	22,790

Importo soggetto a ribasso --->	€ 210.000,00
Punti offerta economica ---->	30
Alfa ---->	0,3

L'importo di aggiudicazione varierà da		
390.000,00 €	a	537.000,00 €
Considerando ribassi variabili da		
30,00%	a	100,00%
Delta punteggi		7,210



100% corrisponde al 35% sul totale corrispettivo
(Compenso +spese ed oneri accessori)
30% corrisponde al 10,05% sul totale corrispettivo
(Compenso +spese ed oneri accessori)

SERIE DI RIBASSI NUMERO 1


Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	100,00%	75,00%	€ -	30,000
Offerta 2	95,00%		€ 10.500,00	30,000
Offerta 3	90,00%		€ 21.000,00	30,000
Offerta 4	85,00%		€ 31.500,00	30,000
Offerta 5	80,00%		€ 42.000,00	30,000
Offerta 6	75,00%		€ 52.500,00	30,000
Offerta 7	70,00%		€ 63.000,00	29,589
Offerta 8	65,00%		€ 73.500,00	29,154
Offerta 9	60,00%		€ 84.000,00	28,691
Offerta 10	30,00%		€ 147.000,00	24,977

Importo soggetto a ribasso ---->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,2

L'importo di aggiudicazione varierà da
390.000,00 € a **537.000,00 €**

Considerando ribassi variabili da
30,00% a **100,00%** Delta punteggi **5,023**




SERIE DI RIBASSI NUMERO 1

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incomprimibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	100,00%	75,00%	€ -	30,000
Offerta 2	95,00%		€ 10.500,00	30,000
Offerta 3	90,00%		€ 21.000,00	30,000
Offerta 4	85,00%		€ 31.500,00	30,000
Offerta 5	80,00%		€ 42.000,00	30,000
Offerta 6	75,00%		€ 52.500,00	30,000
Offerta 7	70,00%		€ 63.000,00	29,794
Offerta 8	65,00%		€ 73.500,00	29,574
Offerta 9	60,00%		€ 84.000,00	29,338
Offerta 10	30,00%		€ 147.000,00	27,373

Importo soggetto a ribasso --->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,1

L'importo di aggiudicazione varierà da			
390.000,00 €	a	537.000,00 €	
Considerando ribassi variabili da			
30,00%	a	100,00%	Delta punteggi 2,627




SERIE DI RIBASSI NUMERO 2

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	70,00%	58,90%	€ 63.000,00	30,000
Offerta 2	68,00%		€ 67.200,00	30,000
Offerta 3	65,00%		€ 73.500,00	30,000
Offerta 4	62,00%		€ 79.800,00	30,000
Offerta 5	59,00%		€ 86.100,00	30,000
Offerta 6	57,00%		€ 90.300,00	29,706
Offerta 7	56,00%		€ 92.400,00	29,549
Offerta 8	53,00%		€ 98.700,00	29,065
Offerta 9	51,00%		€ 102.900,00	28,731
Offerta 10	48,00%		€ 109.200,00	28,214

Importo soggetto a ribasso --->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,3

L'importo di aggiudicazione varierà da			
453.000,00 €	a	499.200,00 €	
Considerando ribassi variabili da		Delta punteggi	1,786
48,00%	a	70,00%	




SERIE DI RIBASSI NUMERO 2

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	70,00%	58,90%	€ 63.000,00	30,000
Offerta 2	68,00%		€ 67.200,00	30,000
Offerta 3	65,00%		€ 73.500,00	30,000
Offerta 4	62,00%		€ 79.800,00	30,000
Offerta 5	59,00%		€ 86.100,00	30,000
Offerta 6	57,00%		€ 90.300,00	29,804
Offerta 7	56,00%		€ 92.400,00	29,699
Offerta 8	53,00%		€ 98.700,00	29,373
Offerta 9	51,00%		€ 102.900,00	29,148
Offerta 10	48,00%		€ 109.200,00	28,797

Importo soggetto a ribasso --->	€ 210.000,00
Punti offerta economica ---->	30
Alfa ---->	0,2

L'importo di aggiudicazione varierà da			
453.000,00 €	a	499.200,00 €	
Considerando ribassi variabili da			
48,00%	a	70,00%	Delta punteggi 1,203




SERIE DI RIBASSI NUMERO 2

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	70,00%	58,90%	€ 63.000,00	30,000
Offerta 2	68,00%		€ 67.200,00	30,000
Offerta 3	65,00%		€ 73.500,00	30,000
Offerta 4	62,00%		€ 79.800,00	30,000
Offerta 5	59,00%		€ 86.100,00	30,000
Offerta 6	57,00%		€ 90.300,00	29,902
Offerta 7	56,00%		€ 92.400,00	29,849
Offerta 8	53,00%		€ 98.700,00	29,685
Offerta 9	51,00%		€ 102.900,00	29,571
Offerta 10	48,00%		€ 109.200,00	29,392

Importo soggetto a ribasso ---->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,1

L'importo di aggiudicazione varierà da			
453.000,00 €	a	499.200,00 €	
Considerando ribassi variabili da			
48,00%	a	70,00%	Delta punteggi 0,608




SERIE DI RIBASSI NUMERO 3

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	75,00%	55,00%	€ 52.500,00	30,000
Offerta 2	72,00%		€ 58.800,00	30,000
Offerta 3	69,00%		€ 65.100,00	30,000
Offerta 4	62,00%		€ 79.800,00	30,000
Offerta 5	59,00%		€ 86.100,00	30,000
Offerta 6	52,00%		€ 100.800,00	29,499
Offerta 7	46,00%		€ 113.400,00	28,434
Offerta 8	42,00%		€ 121.800,00	27,669
Offerta 9	39,00%		€ 128.100,00	27,060
Offerta 10	34,00%		€ 138.600,00	25,969

Importo soggetto a ribasso --->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,3

L'importo di aggiudicazione varierà da			
442.500,00 €	a	528.600,00 €	
Considerando ribassi variabili da			
34,00%	a	75,00%	Delta punteggi 4,031




SERIE DI RIBASSI NUMERO 3

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	75,00%	55,00%	€ 52.500,00	30,000
Offerta 2	72,00%		€ 58.800,00	30,000
Offerta 3	69,00%		€ 65.100,00	30,000
Offerta 4	62,00%		€ 79.800,00	30,000
Offerta 5	59,00%		€ 86.100,00	30,000
Offerta 6	52,00%		€ 100.800,00	29,665
Offerta 7	46,00%		€ 113.400,00	28,947
Offerta 8	42,00%		€ 121.800,00	28,425
Offerta 9	39,00%		€ 128.100,00	28,007
Offerta 10	34,00%		€ 138.600,00	27,249

Importo soggetto a ribasso --->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,2

L'importo di aggiudicazione varierà da			
442.500,00 €	a	528.600,00 €	
Considerando ribassi variabili da			
34,00%	a	75,00%	Delta punteggi 2,751




SERIE DI RIBASSI NUMERO 3

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	75,00%	55,00%	€ 52.500,00	30,000
Offerta 2	72,00%		€ 58.800,00	30,000
Offerta 3	69,00%		€ 65.100,00	30,000
Offerta 4	62,00%		€ 79.800,00	30,000
Offerta 5	59,00%		€ 86.100,00	30,000
Offerta 6	52,00%		€ 100.800,00	29,832
Offerta 7	46,00%		€ 113.400,00	29,469
Offerta 8	42,00%		€ 121.800,00	29,202
Offerta 9	39,00%		€ 128.100,00	28,986
Offerta 10	34,00%		€ 138.600,00	28,591

Importo soggetto a ribasso --->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,1

L'importo di aggiudicazione varierà da			
442.500,00 €	a	528.600,00 €	
Considerando ribassi variabili da			
34,00%	a	75,00%	Delta punteggi 1,409



SERIE DI RIBASSI NUMERO 4


Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	100,00%	85,30%	€ -	30,000
Offerta 2	100,00%		€ -	30,000
Offerta 3	95,00%		€ 10.500,00	30,000
Offerta 4	93,00%		€ 14.700,00	30,000
Offerta 5	91,00%		€ 18.900,00	30,000
Offerta 6	89,00%		€ 23.100,00	30,000
Offerta 7	87,00%		€ 27.300,00	30,000
Offerta 8	85,00%		€ 31.500,00	29,968
Offerta 9	83,00%		€ 35.700,00	29,755
Offerta 10	30,00%		€ 147.000,00	21,927

Importo soggetto a ribasso --->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,3

L'importo di aggiudicazione varierà da
390.000,00 € a **537.000,00 €**

Considerando ribassi variabili da
30,00% a **100,00%** Delta punteggi **8,073**




SERIE DI RIBASSI NUMERO 4

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	100,00%	85,30%	€ -	30,000
Offerta 2	100,00%		€ -	30,000
Offerta 3	95,00%		€ 10.500,00	30,000
Offerta 4	93,00%		€ 14.700,00	30,000
Offerta 5	91,00%		€ 18.900,00	30,000
Offerta 6	89,00%		€ 23.100,00	30,000
Offerta 7	87,00%		€ 27.300,00	30,000
Offerta 8	85,00%		€ 31.500,00	29,979
Offerta 9	83,00%		€ 35.700,00	29,836
Offerta 10	30,00%		€ 147.000,00	24,342

Importo soggetto a ribasso --->	€ 210.000,00
Punti offerta economica ---->	30
Alfa ---->	0,2

L'importo di aggiudicazione varierà da			
390.000,00 €	a	537.000,00 €	
Considerando ribassi variabili da			Delta punteggi
30,00%	a	100,00%	5,658




SERIE DI RIBASSI NUMERO 4

Gara di servizi di ingegneria e architettura per un importo pari a	600.000,00 €
Parte incompressibile (pari al 65% del corrispettivo)	390.000,00 €
Parte ribassabile (pari al 35% del corrispettivo)	210.000,00 €

	ribasso %	Ribasso medio	prezzo offerto	punti attribuiti Ribasso
Offerta 1	100,00%	85,30%	€ -	30,000
Offerta 2	100,00%		€ -	30,000
Offerta 3	95,00%		€ 10.500,00	30,000
Offerta 4	93,00%		€ 14.700,00	30,000
Offerta 5	91,00%		€ 18.900,00	30,000
Offerta 6	89,00%		€ 23.100,00	30,000
Offerta 7	87,00%		€ 27.300,00	30,000
Offerta 8	85,00%		€ 31.500,00	29,989
Offerta 9	83,00%		€ 35.700,00	29,918
Offerta 10	30,00%		€ 147.000,00	27,023

Importo soggetto a ribasso --->	€	210.000,00
Punti offerta economica ---->		30
Alfa ---->		0,1

L'importo di aggiudicazione varierà da			
390.000,00 €	a	537.000,00 €	
Considerando ribassi variabili da			
30,00%	a	100,00%	Delta punteggi 2,977



PUNTI DI ATTENZIONE

L'assegnazione, per importi superiori a 140,000,00 deve avvenire sempre con l'offerta economicamente più vantaggiosa

Base di gara pari al corrispettivo (Compenso +spese ed oneri accessori)

I punteggi dell'offerta economica sono posti al massimo pari a 30, possono essere anche meno

α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3. Se è pari a 0,1 limita la differenza di punteggio tra gli operatori economici

Il ribasso medio non può essere predeterminato da nessuno degli operatori economici che partecipano

Per gli affidamenti diretti il ribasso massimo è pari al 20% sul totale del corrispettivo

MAGGIO-AGOSTO 2024


C.R. 621.2

MONITORAGGIO SUI BANDI DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Roma, settembre 2024




GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) PER IMPORTO A BASE D'ASTA* MAGGIO-AGOSTO 2024 (VAL. %)




* sono considerati solo i bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione indicati nel DM.17/06/2016 e sono esclusi i bandi del settore ICT, quelli relativi a consulenze varie e gli accordi quadro

Bandi con importo a base d'asta inferiore a 140 mila euro

DISTRIBUZIONE DELLE GARE




DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI




Bandi con importo a base d'asta superiore a 215mila euro


DISTRIBUZIONE DELLE GARE



DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI



RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA AGGIUDICATE PER TIPOLOGIA DI APPALTO CONFRONTO MAGGIO-AGOSTO 2020- 2024



MANUTENZIONE: APPALTO SU P.F.T.E.

Un nuovo **comma 5-bis all'articolo 41 del Codice**, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. Ed invero:

- il comma 5 prevede, in via generale, che per tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie la stazione appaltante può accorpate in un unico livello progettuale (il progetto esecutivo) i contenuti progettuali richiesti per i due livelli di progettazione;

- il nuovo comma 5-bis prevede che per le manutenzioni ordinarie e per alcune manutenzioni straordinarie (quelle che non incidono sulle parti strutturali delle opere o degli impianti) può invece essere redatto solo il primo livello progettuale (il PFTE).

MANUTENZIONE: APPALTO SU P.F.T.E.

Art. 41 Comma 5-bis

In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

MANUTENZIONE: APPALTO SU P.F.T.E.

Allegato I.7 Art. 6 -comma8-bis

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) computo estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.

GESTIONE INFORMATIVA DEGLI APPALTI

L'articolo 43 del Codice, in coerenza con l'introduzione del principio del risultato di cui all'articolo 1, mira a favorire, attraverso l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM) il miglior esito dell'investimento pubblico. La metodologia di gestione in esame, infatti, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi.

In particolare, il comma 1 attiene all'individuazione dei casi in cui l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale è obbligatorio, fissando la data di entrata in vigore di detto obbligo. Tra le varie opzioni vagliate è stata ritenuta preferibile quella di individuazione di un termine unico e generale, stabilito, secondo ragionevolezza, nella data del 1° gennaio 2025, per le opere di nuova costruzione, e interventi su costruzioni esistenti di importo superiore a 1 milione di euro, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

GESTIONE INFORMATIVA DEGLI APPALTI

Ciò premesso, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, apporta modifiche **all'articolo 43, comma 1 del Codice**, dianzi illustrato, al fine di:

- rivedere le soglie di applicabilità obbligatoria, aggiornando la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro;
- fissare la soglia comunitaria per i lavori su edifici storico-artistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere troppo onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti.

Le novità introdotte con la presente previsione contribuiscono così a mitigare l'impatto dell'obbligatorietà dell'adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti, al fine di scongiurare un blocco delle procedure di affidamento, pur assicurandone l'utilizzo per gli appalti di maggior complessità.

GESTIONE INFORMATIVA DEGLI APPALTI

Art. 43 Comma 1

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con **l'adozione** dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

APPALTO INTEGRATO

All'articolo 44 del Codice si apportano modifiche finalizzate a garantire piena efficienza alla procedura di appalto integrato, rinviando ad apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici la definizione degli indirizzi tecnici finalizzati a promuovere un comune approccio metodologico al processo progettuale, propedeutico all'affidamento di un appalto integrato.

Si evidenzia, infatti, che attualmente il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene indicazioni sulle opere di natura tipologica, e peraltro qualitativa, ma mancano - in questo livello progettuale - calcoli dimensionanti su opere e impianti.

APPALTO INTEGRATO



Art. 44 Comma 1

Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Con apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.

REVISIONE PREZZI

Il **comma 1, lettera b)**, della disposizione in esame apporta inoltre modifiche al **comma 2 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di chiarire con maggiore evidenza, così come emerso in seno al Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, la soglia di attivazione della clausola revisionale. Nel dettaglio, pertanto, viene definito che le clausole revisionali si applicano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione di costo del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire, valutandosi così di **confermare l'impianto logico-giuridico introdotto nel 2023, garantendone tuttavia (al contempo) una piena attuazione attraverso criteri di calcolo di più agevole individuazione e implementazione, anche alla luce di quanto indicato nel nuovo Allegato II.2 bis.**

REVISIONE PREZZI

Allegato II.2-bis Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi

(articolo 60, comma 4-ter)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.*
- 2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.*
- 3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.*
- 4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.*

Articolo 2.

Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale

- 1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.*

REVISIONE PREZZI

Art. 60 Comma 2

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo **del contratto e si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.**

Art. 60 Comma 4-ter

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

REQUISITI PROFESSIONALI

Alla luce di tali principi, pertanto, al fine di superare le predette criticità, la novella in esame **al comma 1, lettera b)**, apporta delle modifiche all'**articolo 100, comma 11 del Codice**, prevedendo che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici:

- quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato non più nel triennio precedente, ma nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
- quale requisito di capacità tecnica e professionale, aver eseguito nei precedenti dieci anni (e non più nel precedente triennio) dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

REQUISITI PROFESSIONALI

Art. 100 – Comma 11

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Fino alla data di entrata in vigore del **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)**, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, **maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito **negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

REQUISITI PROFESSIONALI

Allegato II.12 – Articolo 40 – Comma 1 bis

Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

SUBAPPALTO

Ciò posto, per favorire la partecipazione alle procedure di affidamento delle piccole e medie imprese, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, interviene sul **comma 2 del citato articolo 119 del Codice** al fine di prevedere che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, salvi comunque i casi in cui la stazione appaltante accerti l'impossibilità di applicazione di tale soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre.

Al riguardo, si evidenzia che tale previsione non reintroduce un limite generalizzato al ricorso all'istituto del subappalto, il quale, già previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, è stato rimosso dal decreto-legge n. 77 del 2021, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), che ha qualificato come eccessivo ed inadeguato il limite generalizzato del 30% per il raggiungimento di obiettivi di contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Piuttosto, la novella in commento pone una soglia minima nell'ambito della quale è obbligatorio stipulare contratti di subappalto con le piccole e medie imprese, ferma restando l'assenza di un limite apriori, generale e astratto, al subappalto rispetto all'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

SUBAPPALTO

In coerenza con la disciplina dettata nell'Allegato II.2-bis di cui all'articolo 60, comma 4-bis, del Codice, introdotto dal presente decreto, al **comma 1, lettera b) della disposizione in esame** viene inserito un **nuovo comma 2-bis all'articolo 119 del Codice**, al fine di prevedere che l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori. Ciò, al fine di elevare le garanzie connesse al subappalto ed evitare l'indebito arricchimento dell'appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi sia incamerata dal medesimo, ma non applicata nei confronti del subappaltatore.

Infine, il **comma 1, lettera e)**, della disposizione in esame interviene **sul comma 20 dell'articolo 119 del Codice**, il quale prevede che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto, precisando che i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

SUBAPPALTO

Art. 119 - Comma 2 bis

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II-2-bis.

Art. 119 - Comma 20

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione.

MODIFICHE CONTRATTUALI

Al riguardo, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera b)**, nell'introdurre un **comma aggiuntivo 15-bis al citato articolo 120 del Codice**, mira innanzitutto a chiarire, tipizzandone le fattispecie, cosa deve intendersi per "circostanze imprevedibili", ricomprendendovi le seguenti ipotesi, anche alla luce della copiosa giurisprudenza formatasi in materia:

- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento, o i rinvenimenti impreveduti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.

MODIFICHE CONTRATTUALI

In secondo luogo, la disposizione in esame, al **medesimo comma 1, lettera b)**, nell'introdurre **un comma aggiuntivo 15-ter al citato articolo 120 del Codice**, è volta a chiarire cosa non costituisce "varianti in corso d'opera". In particolare, si specifica espressamente che non rientrano in tale fattispecie le seguenti ipotesi:

- la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali;
- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali e che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Ne deriva che le fattispecie in esame non sono considerate come varianti sulla base di due presupposti:

- a) non alterano considerevolmente i contenuti progettuali
- b) sono coperti dal quadro economico dell'opera

MODIFICHE CONTRATTUALI

Al medesimo comma 1, lettera b), per esigenze di coordinamento conseguenti all'introduzione del comma 8-bis all'articolo 41 del codice, viene introdotto un **comma aggiuntivo 15-quater al citato articolo 120 del Codice**, al fine di chiarire che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

MODIFICHE CONTRATTUALI

Art. 120 - Comma 15 bis)

Fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, costituiscono circostanze imprevedibili ai sensi del comma 1, lettera c):

- a) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento, o i rinvenimenti imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- c) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.

MODIFICHE CONTRATTUALI

Art. 120 - Comma 15 ter)

Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1, lettera c):

- a) la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali;
- b) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali e che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.


Art. 120 - Comma 15 quater)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

PENALI

Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i tempi di esecuzione dei contratti, la novella in esame prevede, al **comma 1, lettera a)** una modifica all'**articolo 126, comma 1 del Codice** al fine di prevedere un aumento del range percentuale (dallo 0,3 per mille e l'1 per mille allo 0,5 per mille e l'1,5 per mille) per il calcolo delle penali.

PENALI



Art. 126 – Comma 1

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera **compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Seguendo la medesima *ratio*, la disposizione in esame, **alla lettera b)**, apporta delle modifiche al **comma 2 dell'articolo 126 del Codice**, il quale, nel disciplinare il c.d. premio di accelerazione ha introdotto nell'ordinamento il riconoscimento di una premialità in favore dell'appaltatore che esegua i lavori entro un termine inferiore a quello previsto dal contratto. Nel dettaglio:

- la **lettera b) punto 1**, introduce l'obbligo di inserire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il premio di accelerazione, a differenza di quanto previsto in passato, ove tale previsione era rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti;
- la **lettera b) punto 2**, prevede espressamente che sia la stazione appaltante a stabilire i parametri di calcolo dell'ammontare del premio, introducendo un meccanismo a scaglioni progressivi e temporali, in ragione dell'interesse, sotteso alla commessa pubblica, all'esecuzione anticipata dei lavori;
- la **lettera b) punto 3**, in coordinamento con la modifica di cui al punto 2, prevede
 - che l'ammontare del premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante;
 - quali condizioni per il riconoscimento del premio che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano comunque e in ogni caso garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione;
- la **lettera b) punto 4**, prevede il riconoscimento del premio di accelerazione anche nei casi in cui sia stata legittimamente riconosciuta una proroga dei termini di esecuzione del contratto.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Art. 126 – Comma 2

Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Per gli appalti di lavori la stazione appaltante **prevede** nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. **La stazione appaltante stabilisce, altresì, l'ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto.** Il premio è, **corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo** mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, **sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.** **La stazione appaltante riconosce** un premio di accelerazione determinato sulla base dei ~~predetti~~ **criteri indicati nel terzo periodo** anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



Ing. Domenico
Condelli

Consigliere del
CNI e della
Fondazione

Delegato SIA ed
Osservatorio
Bandi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE